REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/90 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi in provenienza dalla Spagna (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei fichi secchi del codice NC ex 0804 20 90, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi nel quadro di contingenti tariffari comunitari di 200 tonnellate ; che al 1° gennaio 1991 questi dazi sono ridotti al 25 % dei dazi di base ; che questi dazi sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1] ; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari per l'anno 1991 ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci alle importazioni in Spagna e in Portogallo [2], che riguarda anche i prodotti di cui all'allegato II del trattato, ad eccezione di quelli oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione [4], detti dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [6], prevede un regime particolare all'importazione in Portogallo dei prodotti in questione, in provenienza dalla Spagna ; che, di conseguenza, il contingente tariffario comunitario è applicabile soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate ; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 del prodotto qui di seguito elencato, in provenienza dalla Spagna, è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0301	ex 0804 20 90	Fichi secchi presentati in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 15 kg	200	0

(a) Codice TARIC : 0804 20 90 * 10

(1) GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(6) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione sui prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché il saldo del volume contingentale lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VITALONE